



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008**

Norme per la concessione di contributi statali  
alle Associazioni combattentistiche

ONOREVOLI SENATORI. – Sin dal 1981, tramite provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo senza soluzione di continuità, è stata assicurata alle associazioni combattentistiche l'erogazione di contributi finanziari in loro favore, perché ritenute meritevoli del sostegno dello Stato per le finalità di carattere patriottico e sociale dalle stesse perseguite.

L'ultimo dei citati provvedimenti legislativi, la legge 20 febbraio 2006, n. 92, cessa la sua efficacia con il corrente esercizio finanziario ed è pertanto necessario intervenire tempestivamente per assicurare nel prossimo triennio quel sostegno economico indispensabile alla sopravvivenza di tali gloriose associazioni, già penalizzate dalla progressiva riduzione nel tempo del contributo statale e dai notevoli ritardi che ogni anno continuano

a registrarsi nell'erogazione del contributo stesso.

È da ricordare inoltre che le iniziative poste in essere da queste benemerite associazioni negli anni trascorsi, come quelle relative alle celebrazioni del 60° anniversario della Resistenza e della guerra di Liberazione nonché del sessantennale della proclamazione della Repubblica, dell'Assemblea costituente e della Carta costituzionale, hanno riscosso l'unanime plauso e l'apprezzamento delle istituzioni.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento testimonierà una volta di più la sensibilità e l'apprezzamento delle istituzioni verso sodalizi che sono portatori di valori e di ideali indispensabili alla crescita civile della nostra Nazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di euro 2.220.000 annui.

## Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.